



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Acconto IVA 2025: regole di calcolo e modalità di versamento

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Entro il **29 dicembre 2025** (il 27 dicembre cade di sabato) i **contribuenti con partita IVA** sono tenuti a versare, laddove dovuto, l'**acconto IVA 2025**. L'obbligo riguarda la generalità dei **soggetti passivi d'imposta**, quindi, **imprenditori individuali, società di persone, società di capitali**, enti commerciali, lavoratori autonomi, Pubbliche amministrazioni, ecc..

L'acconto IVA va calcolato utilizzando **uno dei seguenti 3 metodi**:

- il metodo **storico**;
- il metodo **previsionale**;
- il metodo **effettivo**.

Sulla base del **metodo storico**, l'acconto IVA va calcolato in misura pari all'**88%** di una base di riferimento che varia a seconda della periodicità di liquidazione adottata. Va da sé che non sarà dovuta alcuna somma a titolo di acconto laddove la base di riferimento si sia chiusa a **credito**. Di contro, l'aconto IVA dovrà essere versato allorché la base di riferimento evidenzi un saldo a **debito**.

La **base di riferimento** è data:

- per i contribuenti **mensili**, dal saldo a debito della liquidazione del **mese di dicembre 2024**;
- per i contribuenti **trimestrali** per **opzione con saldo annuale a debito**, dal saldo a debito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (debito annuale + acconto), **senza che siano computati gli interessi dell'1%**;
- per i contribuenti **trimestrali** per **opzione** con saldo annuale a credito, dall'importo pari alla differenza tra l'aconto 2024 versato e il credito IVA emerso dalla **dichiarazione IVA relativa al 2024** (aconto – credito annuale);
- per i contribuenti **trimestrali speciali**, dal saldo a debito della **liquidazione del quarto trimestre 2024**.



In alternativa al metodo storico, il contribuente può decidere di commisurare l'importo dell'acconto IVA 2025 dovuto su un dato **previsionale** avendo riguardo alle operazioni che si stima saranno riferibili all'ultimo mese o all'ultimo trimestre del 2025 e applicando poi a **tale risultato stimato la percentuale dell'88%**.

Chi opta per l'utilizzo di questo metodo deve fare attenzione affinché l'importo dell'aconto IVA dovuto sia **almeno pari** a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del **metodo storico** oppure, se inferiore, **all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre**, per il quarto trimestre o in sede di liquidazione IVA annuale. Se ciò non dovesse accadere si incorrerebbe in **sanzione**, proprio a causa dell'insufficiente versamento.

Il metodo **effettivo** è tale poiché con esso l'aconto è calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate ai fini IVA, ai sensi dell'[art. 6, D.P.R. n. 633/1972](#), nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno, mese o trimestre che sia, fino alla data del 20 dicembre. Dunque, ai fini del computo delle operazioni, assume rilevanza il momento di **effettuazione**.

In particolare, **con riferimento all'aconto IVA 2025**:

1. i **contribuenti mensili** devono considerare non solo le operazioni attive registrate ma anche le operazioni attive per le quali si è verificata **l'esigibilità** dell'IVA nel periodo **compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 20 dicembre 2025**;
2. i **contribuenti trimestrali** devono tener conto non solo delle operazioni attive registrate, ma anche delle operazioni attive per le quali si è verificata **l'esigibilità** dell'IVA nel periodo **compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 20 dicembre 2025**.

Il versamento dell'aconto IVA 2025 va effettuato mediante l'utilizzo del modello F24 con l'indicazione del codice tributo:

- “**6013**” per i **contribuenti mensili**;
- “**6035**” per i **contribuenti trimestrali**;

e dell'**anno 2025** nel **campo periodo** di riferimento.

Si ricorda infine che:

- **l'importo dell'aconto** dovuto non deve essere maggiorato dell'**interesse** dell'1% dai contribuenti trimestrali;
- il versamento può essere effettuato con **compensazione** di crediti tributari disponibili. In caso di compensazione orizzontale per il pagamento dell'F24, i contribuenti sono tenuti a **utilizzare i servizi messi a disposizione** dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel/Fisconline**).